

COMUNE DI BUGUGGIATE

Provincia di Varese

Area Demografica



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/02/2007 esecutiva in data 11/03/2007;
- Depositato per dieci giorni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale, dal 15/03/2007;
- Diventato esecutivo in data 26/03/2007.

INDICE

art

Titolo I – Disposizioni Generali

Capo I - Disposizioni Generali

- 1 Oggetto del Regolamento
 - 2 Competenze
 - 3 Responsabilità
 - 4 Presunzione di legittimazione
 - 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
 - 6 Atti a disposizione del pubblico
- ### *Capo II – Feretri e Trasporti Funebri*
- 7 Deposizione della salma nel feretro
 - 8 Modalità di trasporto e percorso
 - 9 Orario dei trasporti
 - 10 Riti religiosi o civili
 - 11 Trasporti per e da altri comuni per inumazione, tumulazione o per cremazione
 - 12 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
 - 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

Titolo II – Cimiteri e pratiche funerarie

Capo I – Cimiteri

- 14 Disposizioni Generali – Vigilanza
 - 15 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- ### *Capo II – Disposizioni generali e piano regolatore*
- 16 Disposizioni generali

Titolo III – Concessioni

Capo I – Disposizioni generali

- 17 Doveri dei concessionari
 - 18 Decorrenza della concessione –Rinnovi
 - 19 Diritti di sepoltura _ Colombari-
 - 20 Scadenza della concessione
- ### *Capo II – Le concessioni*
- 21 Concessione dell'area Cappelle e tombe di famiglia
 - 22 Modalità e durata della concessione sepolture a inumazione
 - 23 Scadenza della concessione per sepoltura a inumazione – Recupero materiali
 - 24 Mancata utilizzazione dell'area
 - 25 Tipi e durata concessioni – sepoltura a tumulazione
 - 26 Manutenzioni delle opere
 - 27 Diritti di sepolcro per cappelle ed edicole
 - 28 Atto di concessione per sepolture a tumulazione
 - 29 Pagamento della concessione – Cauzione
 - 30 Norme particolari per la concessione dei colombari

Titolo IV – Tipologie di Sepolture

Capo I Disposizioni Generali

- 31 Sepolture
- ### *Capo II Le Inumazioni*
- 32 Caratteristiche del terreno per le inumazioni
 - 33 Caratteristiche delle casse per l'inumazione
 - 34 Forma e classe dei campi
 - 35 Cippi indicativi
 - 36 Scavo della fossa
 - 37 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
 - 38 Fosse per i bambini

- 39 Norme riguardanti le sepolture a inumazione
Capo III – Tumulazioni
- 40 Sepolture e tumulazione
Capo IV - Tombe individuali
- 41 Sovrapposizioni di salme
- 42 Termini per la costruzione del monumento
Capo V - Colombari
- 43 Lastre di chiusura ed ornamenti
- 44 Caratteristica dei feretri
Capo VI – Ossari e cinerari
- 45 Ossario comune
- 46 Cellette ossario
- 47 Cinerario comune
- 48 Cellette cinerarie
Capo VII – Cappelle ed edicole
- 49 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
- 50 Modalità per la presentazione dei progetti
- 51 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
- 52 Ossari, cinerari,colombari
- 53 Collaudi delle opere e rimborso del deposito cauzionale
- 54 Salme o resti provenienti da altri comuni
- 55 Manutenzione delle opere

Titolo V – La Cremazione

Capo I – La cremazione

- 56 Autorizzazione alla cremazione
- 57 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- 58 Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri
- 59 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri
- 60 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie
- 61 Modalità conservative delle urne
- 62 Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze
- 63 Tariffe
- 64 Controlli e sanzioni
- 65 Cremazione salme inumate e salme tumulate.
- 66 Conservazione dell'urna cineraria prima della dispersione delle ceneri o di altra sua destinazione
- 67 Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria
- 68 Condizione di convivenza

Titolo VI –Esumazione ed Estumulazione

Capo I – Esumazioni ed estumulazioni

- 69 Esumazioni ordinarie
- 70 Esumazione straordinarie
- 71 Salme esumate d'ordine dell'autorità giudiziaria
- 72 Personale che deve presenziare alle operazioni
- 73 Le estumulazioni
- 74 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- 75 Oggetti da recuperare
- 76 Disponibilità dei materiali
- 77 Divieto di apportare riduzione a salme
- 78 Trasferimento di feretri in altra sede
- 79 Raccolta delle ossa

Titolo VII – Servizi cimiteriali

Capo I – Polizia dei cimiteri

- 80 Orario
- 81 Disciplina dell'ingresso
- 82 Divieti speciali
- 83 Riti funebri
- 84 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- 85 Fiori e piante ornamentali
- 86 Materiali ornamentali
- 87 Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali
- 88 Organizzazione del servizio cimiteriale
- 89 Compiti degli incaricati del servizio di custodia
- 90 Tenuta dei documenti obbligatori

Titolo VIII Lavori privati nei cimiteri

Capo I - Imprese e lavori privati

- 91 Accesso al cimitero
- 92 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- 93 Responsabilità – Deposito cauzionale
- 94 Recinzione aree – Materiali di scavo
- 95 Introduzione e deposito di materiale
- 96 Orario di lavoro
- 97 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- 98 Vigilanza
- 99 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Titolo IX – Le sale del Commiato

Capo I – Le sale del Commiato

- 100 Le sale del Commiato

Titolo X - Disposizioni varie e finali

Capo I - Disposizioni varie

- 101 Catasto cimiteriale e registrazioni
- 102 Annotazioni in catasto cimiteriale
- 103 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- 104 Schedario dei defunti
- 105 Scadenziario delle concessioni

Capo II Norme transitorie e disposizioni finali

- 106 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- 107 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- 108 Concessioni pregresse
- 109 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- 110 Norme transitorie per concessioni pregresse
- 111 Entrata in vigore del regolamento

Titolo I – Disposizioni Generali

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testounico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, e più precisamente la L.R.18.11.2003, n. 22 ed il Regolamento Regionale 09.11.2004, n. 6, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali sono effettuati le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 267/2000 agosto 2000, n. 267, nonché a mezzo del servizio individuato dalla

competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Se il Comune decidesse di procedere alla gestione del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 113, comma , lett) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si provvederà all'approvazione di uno specifico regolamento recante le norme per lo svolgimento del servizio.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Art. 4 - Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, (quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a. la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b. l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune [o residenti in esso al momento del decesso];
- c. l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune [o residenti in esso al momento del decesso];
- d. la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di esumazione o

- estumulazione, escluse quelle previste alla precedente lettera c);
- e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla G.C. con apposita deliberazione
6. I costi della cremazione verranno sostenuti dall'Amministrazione Comunale, nella misura del 50% dell'importo per la cremazione stabilito per legge, visto atto di delibera di Giunta Comunale n. 17 del 27/02/2003. Le famiglie dovranno presentare apposita domanda corredata dalla copia della fattura della cremazione, entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.
7. Il trasporto funebre costituisce servizio a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità
8. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
9. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
10. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e/o, del gestore dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il presente regolamento e il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:
- l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Capo II - Feretri e Trasporti Funebri

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali. Fa eccezione a ciò quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della L.R. 22/2003, in riferimento a trasporti verso strutture sanitarie, depositi di osservazione o sale del commiato, siti anche in altro Comune.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
3. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.
4. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte

Art. 8 – Modalità di trasporto e percorso

1. Il trasporto delle salme è:
 - a. a carico dei familiari o parenti del defunto;
 - b. a carico del Comune solo nel caso di persone indigenti e residenti nel comune.
2. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono così determinati::
 - a. orari di svolgimento dei servizi nell'ambito dell'apertura al pubblico;
 - b. orari di arrivo ai cimiteri nell'ambito dell'apertura al pubblico;
 - c. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nella camera mortuaria o ardente, da richiedere all'atto dell'utilizzo;
 - d. non vengono effettuati trasporti nei giorni festivi, purché non consecutivi;
 - e. orario apertura al pubblico per stagioni, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche.
4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
5. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 9 - Orario dei trasporti

1. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali disposizioni ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Art. 10 - Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 11 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune

Art. 12 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Art. 13 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.
-

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Titolo II - Cimitero e Pratiche Funerarie

Capo I – Cimitero

Art.14 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime,
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.15 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:
 - decedute nel territorio del comune
 - che, ovunque residenti, abbiano avuta la residenza in Buguggiate per almeno 15 anni continuativi e non abbiano trasferito la propria residenza da più di due anni. Tali termini non vengono presi in considerazione per le persone che abbiano trasferito l'ultima residenza dal Comune di Buguggiate verso Case di Riposo e Case di Cura
 - che, ovunque decedute, fossero nati in Buguggiate, da genitori ivi residenti, e che abbiano avuto residenza in Buguggiate per almeno 15 anni continuativi.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme e i resti delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
5. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento

Capo II - Disposizioni Generali e Piano Regolatore Cimiteriale

Art.16 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono

determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Titolo III – Concessioni

Capo I – Disposizioni generali

Art.17 - Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. Le stesse potranno essere eseguite a seguito di autorizzazione da parte del Comune.

Art.18 - Decorrenza della concessione - Rinnovi

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla stipula del contratto. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 19 - Diritto di sepoltura - Colombari

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione ovvero per le persone di cui ai gradi di parentela del precedente art. 15.
2. La concessione ha la durata di anni 50 (cinquanta).
3. Alla scadenza il colombaro rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per 30 anni, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.
E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art. 20 - Scadenza della concessione

1. La mancanza della richiesta di riconferma costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Capo II - Le Concessioni

Art. 21 - Concessione dell'area – Cappelle E Tombe Di Famiglia

1. Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui ai campi individuati nella planimetria del cimitero.
2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.
3. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.
4. La concessione è a tempo determinato e la sua durata è di 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo per anni 50.

Art. 22 - Modalità e durata della concessione sepolture a inumazione

1. Le inumazioni vengono accordate gratuitamente solo nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, come previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
2. La loro durata è fissata in anni dieci..

Art.23 - Scadenza della concessione per sepolture a inumazione- Recupero materiali

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
3. Tutto ciò passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione e sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Art. 24 - Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 49, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 29, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area

Art. 25 - Tipi e durata delle concessioni – Sepolture A Tumulazione

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 - a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove), salvo rinnovo per 50 anni;
 - b. posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta), salvo rinnovo per 30 anni;
 - c. colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta); salvo rinnovo per 30 anni;
 - d. nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30, non rinnovabili;
 - e. cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 30, non rinnovabili.

Art. 26 - Manutenzione delle opere

1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
3. In caso di inadempienza si procederà a norma di Legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Art. 27 - Diritti di sepolcro per cappelle ed edicole

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari e non può in alcun modo essere ceduto. Di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro e successivamente, previo pagamento delle tariffe e nel rispetto delle norme vigenti, per la disponibilità di posti venutasi a creare.
2. All'atto della concessione, i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulate nella cappella.
3. Nel caso in cui il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:
 - a. al coniuge del titolare (o dei titolari se la concessione è intestata a più persone)
 - b. ai figli del titolare (o dei titolari), ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
 - c. ai genitori del titolare (o dei titolari)
 - d. ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi
4. Nella tomba di famiglia, può essere concessa, su richiesta motivata dei concessionari ed in via eccezionale, la tumulazione di salme di persone estranei.

Art. 28 - Atto di concessione per sepolture a tumulazione

1. La concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario ed è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è stipulata ai sensi dell'art. 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio, cui compete l'istruttoria dell'atto.
2. L'atto deve contenere:

la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili:

 - la durata.
 - la/e persona/e o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie.
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare)
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di concessione.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

Art. 29 - Pagamento della concessione – Cauzione per cappelle e tombe di famiglia

1. Prima della stipulazione dell'atto di concessione deve versare:
 - a. l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b. l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.
2. E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.
3. I concessionari avranno 3 anni di tempo dalla data della concessione per ultimare i lavori di costruzione

delle cappelle o delle tombe di famiglia. Decorso tale termine sarà loro facoltà richiedere un rinnovo di tale termine dietro il pagamento della tariffa comunale vigente. Viene concesso un ulteriore periodo di anni 3; decorso questo nuovo termine la concessione si considera decaduta e rientra nella disponibilità dell'Comune.

Art. 30 - Norme particolari per la concessione dei colombari

1. E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi singole che abbiano compiuto almeno 70 anni, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione, solo ed esclusivamente a seguito di specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.
2. E' ammesso l'acquisto fino ad un massimo di n. 2 colombari affiancati per la sepoltura del coniuge.
3. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Titolo IV – Tipologie Di Sepolture

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 31 - Sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n° 285.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77, e 78 del citato regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285

Capo II - Le Inumazioni

Art. 32 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni

1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato D.P.R. n° 285.

Art. 33 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n° 285, art. 75.

Art. 34 - Forma e classe dei campi

1. I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 35 - Cippi indicativi

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, , provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Art. 36 - Scavo della fossa

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorante dalla profondità venga alla superficie.

Art. 37 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalla fosse di inumazione.

Art. 38 - Fosse per bambini

Il cimitero dispone di campi comuni destinati all'inumazione di:

1. Salme di bambini di età inferiore ai dieci anni e di nati morti.
2. Prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Le fosse per inumazione devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00. Nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 39 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
4. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, purché la superficie impermeabilizzata non superi il 45% dell'area concessa, previo pagamento della relativa tassa.
5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.
7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Capo III - Tumulazioni

Art. 40 - Sepolture a tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie, - loculi o cripte – costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano osservate le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.
3. Alla scadenza il Comune, che non è tenuto a rintracciare gli aventi diritto, procederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza, con apposito avviso al cimitero e all'Albo Pretorio, l'elenco delle concessioni in scadenza.
4. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, ai sensi del Titolo III Capo II del presente regolamento.

5. Le sepolture a tumulazione debbono essere predisposte secondo le disposizioni dettate dall'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Le salme destinate alla tumulazione debbono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo IV - Tombe Individuali

Art. 41 - Sovrapposizione di salme

1. Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, nel rispetto delle disposizioni per le tumulazioni ex artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e art. 1.6.5 del Regolamento Locale d'Igiene. Le salme devono essere racchiuse in casse metalliche ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e art. 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.
2. E' ammesso l'acquisto di due aree affiancate per la posa complessiva di n. 4 cassoni su 2 file.
3. Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n° 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.
4. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa relativa.
5. La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.
6. Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per:
 - a. ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - b. fratelli e sorelle consanguinee;
 - c. coniuge.
7. E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 42 - Termini per la costruzione del monumento

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune.

Capo V - Colombari

Art. 43 - Lastre di chiusura ed ornamenti

1. Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno stabilite dal Comune.
2. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 44 - Caratteristica dei feretri

1. Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285).

Capo VII – Ossari e Cinerari

Art. 45 - Ossario comune

1. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 46 - Cellette ossario

1. Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

Art. 47 - Cinerario comune

1. Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso l'ossario comune posto nel cimitero.

Art. 48 - Cellette cinerarie

1. Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito spazio presso le cellette ossario aventi caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.
2. Le urne raccolte nelle cellette cinerarie debbono portare all'esterno il cognome, il nome la data di nascita e di morte del defunto.

Capo VIII – Cappelle ed Edicole

Art. 49 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro 6 (sei) mesi dalla concessione dell'area rilasciata ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.
2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro il termine indicato nell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Valgono i termini previsti all'art. 29, comma 3 del presente regolamento.

Art. 50 - Modalità per la presentazione dei progetti

1. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.
2. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

3. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.
4. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Privata, su conforme parere della Commissione Edilizia e della A.S.L. competente.
5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro, che non potrà comunque essere superiore a 10.
6. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 51 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 52 - Ossari, cinerari, colombari

1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.
2. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 59 del presente regolamento.

Art. 53 - Collaudi delle opere e rimborso del deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 41 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dall'A.S.L. e dall'Ufficio tecnico comunale.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 54 - Salme o resti provenienti da altri comuni

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 49.

Art. 55 - Manutenzione delle opere

1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
3. In caso di inadempienza si procederà a norma di Legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo VI – La Cremazione

Capo I – La cremazione

Art. 56 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo. Si applica l'articolo 74 del DPR 3 novembre 2000, n.396.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n.254.

4. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali del comma 4.

5. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tal caso è compito dell'ASL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.

Art. 57 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate-

3. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. La dispersione nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- Del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

7. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro

familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 58 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76, e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazione o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto da defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli eventuale titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, e titolo oneroso finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- con il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazioni delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

5. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza purché non avvenga all'interno del Comune di Buguggiate comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica con l'indicazione:

- per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della di recesso;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 59 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene

sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 60 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/09/1990 n.285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Art. 61 - Modalità conservative delle urne

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm 40x cm 40 x cm 40.
3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.
4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto con il terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.
5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono aver dimensioni di cm40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
6. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.
7. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.
8. Il colombaro può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire la profanazione.

Art. 62 - Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni
 - di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o

- comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri e le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
 3. Periodicamente per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 63 - Tariffe

Sono determinate con atto di giunta il canone di concessione e l'eventuale rinnovo; col medesimo atto si determinano le tariffe: Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare,

2. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero,

Art. 64 - Controlli e sanzioni

1. Vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/09/1990, n.285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, il personale appositamente incaricato che può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 65 - Cremazione salme inumate e salme tumulate. dopo la scadenza della concessione

1. Le salme, scaduti i termini della concessione,, , sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Art. 66 - Conservazione dell'urna cineraria prima della dispersione delle ceneri o di altra sua destinazione

1. Compiuta la cremazione, quando non sia stata precedentemente definita la destinazione dell'urna contenente le ceneri, l'urna è trasportata nel cimitero individuato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 6/2004, per la sua conservazione nel deposito di cui all'art. 9 del medesimo Regolamento regionale, fino al termine dell'art. 13, comma 5, secondo periodo, di detto Regolamento regionale. La conservazione dell'urna è soggetta al previo versamento della somma prevista nel tariffario.
2. Nelle ipotesi dell'art. 14, comma 5 del Regolamento regionale n. 6/2004, la tumulazione costituisce prestazione a titolo oneroso.

Art. 67 - Competenza in materia di affidamento dell'urna cineraria

1. Nei casi di affidamento dell'urna cineraria a familiari, la relativa autorizzazione, ogni altra registrazione ed attività amministrativa connessa, nonché la vigilanza sull'affidamento compete al comune di residenza della persona affidataria, purché si tratti di comune della regione
2. Nel caso di residenza in comune diverso da quello di decesso, l'urna è previamente trasferita nel comune di residenza dell'affidatario, secondo le modalità di trasporto delle urne cinerarie.
3. In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria, essa è conferita al cimitero del comune di residenza dell'affidatario rinunciante, salvo che non risulti da atto scritto conforme alla volontà del defunto l'accoglimento nel cimitero del comune di decesso o del comune di residenza in vita del defunto.
4. Di norma le indicazioni del presente articolo non si applicano nel caso di affidatari residenti in comune

di altra regione, salvo che venga provato documentalmente che in essa non sia vigente normativa regionale che renda ammissibile l'affidamento delle urne ai familiari, in termini analoghi e, comunque, con prevalenza della normativa vigente nel luogo di residenza dell'affidatario.

Art. 68 - Condizione di convivenza

1. La condizione di convivenza di cui all'art. 24, comma 1, oppure dell'art. 27, comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2004, è verificata sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.

Titolo VII - Esumazioni ed Estumulazioni

Capo I – Esumazioni ed Estumulazioni

Art. 69 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio a alla scadenza della concessione.
2. Le esumazioni- possono essere svolte nel periodo che va da ottobre a marzo e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
3. In caso di reinumazione dei resti mortali, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Art. 70 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture del medesimo Cimitero o di altri Cimiteri o per essere sottoposti a cremazione, o per provvedimento dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a. nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b. quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi 731 giorni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarì che essa possa essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 71 - Salme esumate d'ordine dell'autorità giudiziaria

1. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe in vigore, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
3. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nel luogo previsto dall'Autorità giudiziaria, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
4. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 72 - Personale che deve presenziare alle operazioni

1. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio– di gestione.

Art. 73 - Le estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in:
 - a. in estumulazioni alla scadenza della concessione
 - b. estumulazioni prima della scadenza della concessione.
2. Sono estumulazioni alla scadenza della concessione quelle eseguite dopo una permanenza in tumulo di durata pari o superiore alla scadenza della concessione stessa, sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.
3. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno l'addetto al servizio cimiteriale del comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale e all'Albo Pretorio del Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.
- 5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali, che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.
6. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Art. 74 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

- 1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
- 2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
- 3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.
- 4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 75 - Oggetti da recuperare

- 1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'addetto del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

- 3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'addetto del servizio cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
- 4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 76 - Disponibilità dei materiali

- 1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
- 2.- Su richiesta degli aventi diritto, l'addetto del servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 77 - Divieto di apportare riduzione a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 73.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 78 - Trasferimento di feretri in altra sede

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 79 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione ordinaria o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario in colombari. In questo caso le ossa debbono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 10 settembre

1990, n. 285.

Titolo VII - Servizi Cimiteriali

Capo I – Polizia dei cimiteri

Art. 80 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni..

Art. 81 - Disciplina dell'ingresso

1. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 82 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) attraversare le fosse e calpestare le aiuole ed i tappeti verdi;
 - c) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
 - d) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - e) introdurre oggetti irriverenti;
 - f) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, lapidi, materiali ed oggetti ornamentali;
 - g) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - h) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - i) recare danno o sfregio alle aiuole, agli alberi, alle lapidi o ai muri del cimitero o delle cappelle;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata [dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria], previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ.

- modif.;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
- .

Art. 83 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Art. 84 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione la normativa di legge.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo;
8. Per quanto riguarda le disposizioni relative ad epigrafi, monumenti ed ornamenti su sepolture ad inumazione si rinvia all' art. 39 del presente regolamento.

Art. 85 - Fiori e piante ornamentali

1. Sulle sepolture, anche ad inumazione, è consentito deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà per la rimozione e/o per lo sradicamento e provvederà alla loro distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. Nel cimitero, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 86 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. , L'addetto al servizio cimiteriale, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono immediatamente comunicati agli altri uffici comunali che, a vario titolo, ne siano interessati, anche se per mera conoscenza.

Art. 87 - Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali

1. L'uso delle strutture sanitarie pubbliche per il ricevimento dei cadaveri assolve nel comune agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La sala del commiato autorizzata dal comune in presenza dei requisiti prescritti è a servizio di chiunque ne richieda la prestazione..
3. Ogni singolo utilizzo della sala del commiato è gratuito e soggetto ad autorizzazione amministrativa comunale

Art. 88 - Organizzazione del servizio cimiteriale

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a) per la parte amministrativa l'Ufficio Segreteria.
 - b) per la parte sanitaria il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria competente;
 - c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico, previa informativa all'Area Demografica

Art. 89 - Compiti degli incaricati del servizio di custodia

1. Gli incaricati del servizio di custodia del cimitero debbono assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 90 - Tenuta dei documenti obbligatori

1. L'Ufficio Anagrafe, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione di cui all'art. 7. Inoltre iscrive sopra apposito registro:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero,

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. Il registro sopra indicato deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo

Titolo VIII - Lavori Privati nei Cimiteri

Capo I - Imprese e Lavori Privati

Art. 91 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori,
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente comunicare per iscritto il giorno dell'intervento
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni previste da tale regolamento.

Art. 92 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile ufficio competente, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere in ogni caso contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del competente ufficio comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Comune, lapidi, ricordi e similari.

Art. 93 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 94 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio competente.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta asportati dal cimitero a carico delle ditte, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 95 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 96 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato nell'ambito dell'apertura al pubblico.

2. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

3. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

Art. 97 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 27 ottobre al 8 novembre

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 98 - Vigilanza

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, , può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 99 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al Comune le violazioni accertate.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattene per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Titolo IX – La sala del Commiato

Capo I – La sala del Commiato

Art. 100 – Sala del Commiato/Camera Mortuaria

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione della sala del Commiato, idonea a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre previa verifica che:
 - a. sussistano i requisiti previsti dall'art. 4, comma 7, della L.R. 22/2003;
 - b. durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
3. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio – sanitarie o socio – assistenziali.
4. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico sanitari.
5. Il gestore della sala del Commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Titolo X - Disposizioni Varie e Finali

Capo I - Disposizioni Varie

Art. 101 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso l'Ufficio Anagrafe è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 102 - Annotazioni in catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 103 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Art. 104 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio cimiteriale, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, o l'individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali.

Art. 105 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso il servizio cimiteriale viene tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II - Norme Transitorie e Disposizioni Finali

Art. 106 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private sorte con un regime giuridico differente in base a norme di regolamenti precedenti, può presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 107 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni privi di figure dirigenziali, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art. 108 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, ad eccezione dei posti le cui concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi i 50 anni dall'inumazione o tumulazione dell'ultima salma. Questo per insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune. Gli oneri per ossari o cinerari sono a carico dell'Amministrazione Comunale

Art. 109 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemorale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorieta' resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne da atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
4. E' data facolta' ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per se' e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuita' della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.
5. In ogni caso la richiesta di tumulazione di una ulteriore salma e l'apertura in un sepolcro concesso a perpetuita' da luogo alla trasformazione della concessione a perpetuita' in concessione a tempo determinato.

Art. 110 - Norme transitorie per concessioni pregresse

Per tutte le concessioni scadute alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento di effettuano i rinnovi come previsto di seguito:

1. Ex perpetui in terra in muratura
Nei campi la cui concessione originaria dalla prima sepoltura era a tempo indeterminato (ex perpetui) si autorizza, dopo l'estumulazione di tutte le salme, nuova concessione per massimo 30 anni rinnovabili per altri 30 anni da applicarsi ai soli residenti a Buguggiate.
1. Tombe in terra individuali in muratura
Nei campi la cui concessione originaria dalla prima sepoltura era di anni 30 e nel caso non ci fosse stata riesumazione e neppure nuova concessione si autorizza il rinnovo di massimo 30 anni considerando il periodo gia' scaduto.
2. Colombari
Nei loculi la cui concessione originaria dalla prima sepoltura era di anni 50 e nel caso non ci fosse stata estumulazione e neppure nuova concessione si autorizza il rinnovo di massimo 30 anni considerando il periodo gia' scaduto.
3. Tombe di famiglia in terra in muratura
Nei campi la cui concessione originaria dalla prima sepoltura era a tempo indeterminato si autorizza, dopo l'estumulazione di tutte le salme, nuova concessione per massimo 50 anni da applicarsi ai soli aventi diritto documentati da atto notarile in cui si rilevi la discendenza. Non è concesso ulteriore rinnovo.
4. Cappelle
Per le cappelle la cui concessione originaria dalla prima sepoltura era a tempo indeterminato si autorizza dopo l'estumulazione di tutte le salme, nuova concessione per massimo 50 anni da applicarsi ai soli aventi diritto documentati da atto notarile in cui si rilevi la discendenza. Non è concesso ulteriore rinnovo.

Tutti i rinnovi sono soggetti alla tariffa in vigore calcolando gli anni restanti sino alla scadenza della nuova concessione.

Art. 111 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla Legge